

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **432/1993** (ECLI:IT:COST:1993:432)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **MIRABELLI**

Udienza Pubblica del **16/11/1993**; Decisione del **01/12/1993**

Deposito del **14/12/1993**; Pubblicazione in G. U. **22/12/1993**

Norme impugnate:

Massime: **20130**

Atti decisi:

N. 432

SENTENZA 1-14 DICEMBRE 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), promosso con ordinanza emessa il 19 aprile 1993 dal Pretore di Perugia nel procedimento civile vertente tra Ornella Contini e l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), iscritta al n. 276 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti l'atto di costituzione dell'ENASARCO nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Uditi l'avvocato Bartolo Spallina per l'ENASARCO e l'avvocato dello Stato Carlo Carbone per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento promosso da Ornella Contini contro l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) per l'accertamento dell'irripetibilità di somme corrisposte alla ricorrente a titolo di pensione di reversibilità, somme che l'Ente assumeva indebitamente rimosse, il Pretore di Perugia, con ordinanza emessa il 19 aprile 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), nella parte in cui non prevede anche per le prestazioni erogate dall'ENASARCO l'irripetibilità dell'indebito pensionistico percepito in buona fede, così come invece lo stesso art. 52 stabilisce per le pensioni corrisposte dall'INPS. Per queste ultime non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato, nel caso in cui, in conseguenza di un provvedimento che modifica, per un errore di qualsiasi natura, la prestazione pensionistica, siano state rimosse rate risultanti non dovute.

Ad avviso del giudice rimettente esiste una disparità di trattamento tra coloro che godono di trattamenti pensionistici, anche integrativi, erogati dall'INPS, ai quali si applica l'art. 52 della legge n. 88 del 1989, e coloro ai quali le pensioni sono corrisposte dall'ENASARCO, tenuti invece a restituire quanto indebitamente percepito in buona fede. La diversa disciplina sarebbe irrazionale ed ingiustificata, perché per entrambe le categorie di soggetti la tutela previdenziale trova il suo fondamento nell'art. 38 della Costituzione.

Ad avviso del Pretore rimettente la questione non è superata per effetto dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che, nell'interpretare autenticamente l'art. 52 della legge n. 88 del 1989, ha in realtà profondamente innovato il sistema. Difatti è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione, formulata come interpretativa, nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti anteriori o pendenti alla data della sua entrata in vigore (sentenza n. 39 del 1993). Di qui, ad avviso del Pretore di Perugia, la persistente rilevanza della questione, in quanto le fattispecie che si sono esaurite prima dell'entrata in vigore dell'art. 13 della legge n. 421 del 1991 continuano ad essere regolate dalla norma denunciata, secondo il suo testo originario.

2. - Si è costituito in giudizio l'ENASARCO, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata. La disposizione censurata sarebbe frutto di una scelta del legislatore nell'ambito di una pluralità di discipline astrattamente possibili; inoltre si sarebbe in presenza di sistemi previdenziali diversi ed autonomi, tra loro non comparabili, tanto più che le prestazioni erogate dall'ENASARCO sono integrative ed aggiuntive rispetto a quelle erogate dall'INPS. Nel merito l'Ente afferma che la diversità di disciplina, in presenza di un trattamento previdenziale integrativo e soggetto ad una speciale regolamentazione, non violerebbe il principio di eguaglianza.

Tali argomenti sono stati poi ulteriormente illustrati dall'ENASARCO in una memoria depositata in prossimità dell'udienza.

3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, nel merito, per l'infondatezza della questione.

Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Perugia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che dispone non si faccia luogo a recupero delle somme corrisposte dall'INPS ai propri assicurati, se sono state riscosse rate di pensione risultate non dovute a seguito della modifica del provvedimento di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il Pretore ritiene che questa disposizione sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, non avendo il legislatore disposto in modo analogo per le prestazioni erogate dall'ENASARCO.

2. - La disposizione denunciata disciplina, nel contesto di una legge concernente la ristrutturazione dell'INPS (e dell'INAIL), la ripetizione dell'indebito relativo a rate di pensioni corrisposte dall'INPS, delineando un trattamento più favorevole per il percipiente rispetto a quello generale, previsto dall'art. 2033 del codice civile; non tocca il diritto dell'ENASARCO di trattenere l'ammontare delle somme ad esso dovute dagli iscritti a qualsiasi titolo (art. 28 della legge 2 febbraio 1973, n. 12).

Il giudice rimettente non individua la norma che è chiamato ad applicare al caso sottoposto al suo giudizio e che, imponendo la ripetizione dell'indebito per rate di pensione erogate dall'ENASARCO, attribuirebbe al titolare della pensione, per l'ammontare erroneamente percepito, una posizione ingiustificatamente deteriore rispetto a quella, ritenuta analoga, dei titolari di pensione erogata dall'INPS, ai quali invece si applica la più favorevole regola prevista dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989.

Risulta chiaramente come la disciplina che costituisce il parametro di comparazione per affermare la lesione del principio costituzionale di eguaglianza è anche indicata dal giudice a quo quale oggetto del giudizio. Nei termini in cui è formulata, l'ordinanza di rimessione non individua quindi la norma che, consentendo la ripetibilità delle prestazioni pensionistiche indebite erogate dall'ENASARCO, lederebbe la parità di trattamento per gli assicurati da questo Ente. Così posta, la questione deve essere dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Perugia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.